n° 3

infolavoro CCNL e retribuzione dei soci lavoratori

pag. 3

infoeconomia

Liguria: le imprese giovanili, femminili e straniere

pag. 5

inevidenza

Coop sociali ed impresa sociale: un importante documento

pag. 6

inevidenza

L. 231 e MOG: le indicazioni del CNDEC

pag. 6

inbiblioteca

Nuove periferie, nuove diseguaglianze

pag. 7

incongresso

XII° Congresso Legacoop Liguria

pag. 10





Le novità su sindaci e revisori: obbligo oltre 10 dipendenti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.02.2019 n. 38 il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs del 12 gennaio 2019 n. 14 - https://bit.ly/2HcyNYd).

L'obiettivo principale della riforma è una revisione della disciplina delle procedure concorsuali per prevenire con interventi risanatori le situazioni di possibile crisi, diagnosticandole precocemente, e salvaguardare in tal modo la continuità aziendale, ove possibile.

Per questo scopo è attribuito all'organo di controllo della società (sindaco unico al collegio sindacale) e al revisore legale il compito di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente l'esistenza di fondati indizi di crisi.

Grazie all'art. 379, viene modificato l'art. 2477 cod. civ., prevedendo (anche per le cooperative) la nomina obbligatoria di un organo di controllo o di un revisore quando tale nomina sia prevista dallo statuto oppure quando si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- 2) la società controlli un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
- 3) la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, uno o più dei seguenti limiti dimensionali:
- 4) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 2 milioni (contro i precedenti € 4,4);
- 5) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 2 milioni (contro i precedenti € 8,8);
- 6) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità (contro i precedenti 50).

Ove per tre esercizi consecutivi non si sia superato alcuno dei predetti limiti cesserà l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore.





info diritto	Le novità su sindaci e revisori: obbligo oltre 10 dipendenti	pag.1
	Codice dell'insolvenza e liquidazione coatta amministrativa	pag.3
infolavoro	CCNL e retribuzione dei soci lavoratori	pag.3
	Distacco e codatorialità nel contratto di rete	pag.4
	T.U. Sicurezza sul Lavoro: versione febbraio 2019	pag.4
	Distribuzione cooperativa: rinnovo CCNL	pag.5
	Licenziamento del lavoratore per assenza al corso sulla sicurezza	pag.5
	Licenziamenti collettivi e criteri adottabili	pag.5
info economia	Liguria: le imprese giovanili, femminili e straniere	pag.5
in evidenza	Coop sociali ed impresa sociale: un importante documento	pag.6
	"Sisma bonus": detrazioni fino all' 85%	pag.6
	Coop agricole e obbligo di fatturazione del socio	pag.6
	L. 231 e MOG: le indicazioni del CNDEC	pag.6
	Benefici contributivi alle coop sociali per l'assunzione di persone detenute o internate	pag.7
	Possibile un rinvio dei bilanci 2018?	pag.7
inbiblioteca	Nuove periferie, nuove diseguaglianze	pag.7
in vetrina	TechSoup: la piattaforma che facilita la trasformazione digitale delle organizzazioni Non Profit italiane	pag.9
incongresso	XII° Congresso Legacoop Liguria	pag.10







pag.10

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

Redazione

Paola Bellotti Enrico Casarino Barbara Esposto Maria Teresa Pitturru Mario Sottili

PROSSIME SCADENZE

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio Fotolia / 123rf Archivio Legacoop



inscadenza

GENOVA

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova tel. 010.572111 fax 010.57211223

SAVONA

Comitato territoriale di Savona via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona tel. 019.8386847 fax 019.805753

LA SPEZIA

Comitato territoriale della Spezia via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia tel. 0187.503170 fax 0187.504395

IMPERIA

Comitato territoriale di Imperia via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia tel. 0183.666165 fax 0183.666277

infodiritto

<< continua da pag.1

In presenza delle circostanze sopra segnalate, la nuova normativa impone la nomina di un revisore legale unico (o, in alternativa, una società di revisione) oppure un sindaco unico o un collegio sindacale.

Ciò significa, secondo l'orientamento prevalente, che sarebbe consentita la nomina del solo revisore legale (o società di revisione) mentre non sarebbe sufficiente la nomina del solo organo di controllo; in quest'ultimo caso bisognerebbe assegnargli anche l'incarico della revisione legale, in alternativa rispetto alla nomina, appunto, di un revisore legale o di una società di revisione.

Ricordiamo che i sindaci, a differenza del revisore, partecipano alle riunioni degli organi amministrativi e delle assemblee dei soci, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sono dotati di specifici poteri di ispezione ed intervento per l'individuazione delle irregolarità.

La nuova norma entrerà in vigore il 16 marzo 2019.

Le cooperative già costituite a quella data, se ricadono nelle fattispecie sopra elencate, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto entro il 16 dicembre 2019 (fino alla scadenza di tale termine le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti conservano la loro efficacia anche se non sono conformi).

Per la prima applicazione delle nuove disposizioni si prendono a riferimento i dati relativi ai due esercizi antecedenti, ovvero l'esercizio 2018 e l'esercizio 2017.

Codice dell'insolvenza e liquidazione coatta amministrativa



Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs del 12 gennaio 2019 n. 14 - https://bit.ly/2HcyNYd) ha confermato l'applicazione della liquidazione coatta amministrativa alle società cooperative, recependo così le indicazioni delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

A partire dal 15/08/2020 diverrà operativa la disposizione (art. 2545 terdecies cod. civ,) in base alla quale "In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale".

Il Ministero dello Sviluppo Economico sarà competente a:

a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati (Agenzia Entrate, Inps e Agente per la Riscossione) la segnalazione dei fondati indizi di crisi;

b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio , a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente dell'OCRI (per l'impresa minore e' nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 356 del Codice dell'insolvenza), e l'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;

c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.

infolavoro

CCNL e retribuzione dei soci lavoratori



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4951 del 20.02.2019 (https://bit.ly/2TsPtkz), si è pronunciata sulla corretta quantificazione della retribuzione dovuta al socio lavoratore di cooperativa ribadendo che deve essere assicurato un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi contrattuali previsti per analoghe mansioni dal CCNL di settore o della categoria affine, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il principio è chiaramente fissato dall'art. 7 comma 4 del D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008 individuando in tal modo un parametro indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione stabiliti dall'art. 36 Cost. ed applicabili anche al lavoro dei soci di cooperativa.

Tale norma, che privilegia tale parametro "in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria", attribuendovi un riconoscimento legale, ad avviso della Suprema Corte, non comporta alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale.

La fissazione di standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, e pertanto l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non impedisce di esercitare il diritto di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti.

Pertanto ogni società cooperativa potrà scegliere il contratto collettivo da applicare ma dovrà comunque assicurare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.

Distacco e codatorialità nel contratto di rete



Con circolare n. 7 del 2018 (https://bit.ly/2NOenpT), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del distacco dei lavoratori e alla codatorialità relativamente all'ambito dei contratti di rete.

L'obiettivo della circolare è quello di portare l'attenzione degli Uffici Ispettivi su alcune criticità in merito a determinate modalità di distacco e condivisione dei lavoratori: tra queste si individuano l'assenza di responsabilità del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori distaccati, la mancata applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento nel caso in cui il dipendente sia socio di cooperativa, la non corresponsione delle maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario e festivo, la corresponsione esclusiva al lavoratore in malattia della quota rimborsata dall'INPS, la semplice comunicazione per far cessare il rapporto di lavoro con dipendenti sgraditi.

L'Ispettorato Nazionale evidenzia il fatto che tali condotte costituiscono violazioni dei diritti fondamentali dei lavoratori, con profili sanzionatori anche penali, ribadendo che i dipendenti non possono subire pregiudizi dalla stipula di un contratto di rete.

Inoltre, la violazione degli obblighi relativi al trattamento economico e normativo è soggetta al regime della responsabilità in solido dei co-datori nel caso di violazione degli obblighi di trattamento retributivo e contributivo: i soggetti partecipanti alla rete sono infatti responsabili in solido a partire dal momento della iscrizione del contratto nel Registro Imprese, sia rispetto ai terzi sia relativamente ai rapporti interni.

Si coglie quindi l'occasione per fissare alcuni punti relativi a tale disciplina, prevista dall'art. 30 c. 4-ter del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, che dispone: "4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto legge

10 febbraio 2009, n. 5, [...] l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso".

Vediamo che, per quanto riguarda il distacco, l'esistenza di un contratto di rete comporta uno sgravio dei requisiti necessari alla sua legittimità: a fronte della previsione normativa che richiede la presenza di uno specifico e concreto interesse del datore di lavoro a collocare un suo dipendente presso un altro soggetto, temporaneamente e per mansioni specifiche, la sussistenza di un contratto di rete introduce una presunzione di legittimità di tale interesse, in virtù dell'obiettivo comune individuato dalle aziende in rete nel contratto.

La norma prevede anche la possibilità di stipulare clausole per mettere in comune tutti o alcuni dei dipendenti delle imprese in rete, purché gli stessi siano regolarmente assunti da una di esse e che di tale previsione sia data adeguata pubblicità con l'iscrizione del contratto di rete nel Registro Imprese che, ricordiamo, ha natura costitutiva, rendendo efficace il contratto sia nei confronti dei contraenti che rispetto ai terzi.

La previsione della codatorialità è in piena sintonia con la finalità del contratto di rete: tale tipologia negoziale è infatti volta alla collaborazione tra soggetti economici per il raggiungimento di obiettivi comuni, con la condivisione di mezzi produttivi, conoscen-

ze e competenze tecniche, come previsto dal comma 4-ter dell'art. 3 del DLgs. 5/2009.

Ricordiamo analogamente che le aziende in rete possono costituire un fondo patrimoniale comune per raggiungere gli scopi individuati, non solo tramite il conferimento di fondi, ma anche attraverso la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art. 2447-bis del Codice Civile.

In conclusione, vediamo che la circolare evidenzia alcuni aspetti su cui gli Uffici Ispettivi porranno particolare attenzione in sede di accertamento, senza peraltro delegittimare quello che è stato individuato con favore dal legislatore come strumento per assicurare nuove e più elastiche modalità concrete di collaborazione tra le aziende.

A cura del Dott. Valter Semino Studio Legale Ivaldi

T.U. Sicurezza sul Lavoro: versione febbraio 2019

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il testo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (https://bit.ly/2Ev1613) – aggiornato a febbraio 2019 – in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra le novità inserite in questa versione: la nota INL del 05/02/2019 prot. 1148 - art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 (maggiorazioni sanzioni); corretto l'importo della sanzione massima rivalutata degli artt. 55, comma 5, lett. d) e 57, comma 1, sanzionatori, rispettivamente, degli articoli: 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte; 26, commi 2 e 3, primo periodo e quarto periodo, 3-ter e 22; aggiornata l'Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio).



Distribuzione cooperativa: rinnovo CCNL

In data 19 febbraio 2019, dopo una lunga e complessa trattativa durata 5 anni, è stato siglato l'accordo di rinnovo della parte economica del CCNL (https://bit.ly/2SI05Ym) per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, firmato dalle Associazioni Cooperative ANCC-COOP, CONFCOOPERATIVE CONSUMO E UTENZA, A.G.C.I Settore consumo e dalle Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL..

L'accordo prevede un aumento retributivo a regime di 65 euro lordi (di cui 50 euro dal 1/02/2019 e 15 euro dal 1/07/2019) al IV livello riparametrati e riproporzionati ed una indennità una tantum di 1.000 euro (di cui 500 euro a febbraio 2019 e il resto a marzo 2020).

Le parti hanno inoltre concordato di investire sul welfare aziendale aumentando il contributo a carico delle cooperative per il consolidamento e il miglioramento delle prestazioni sanitarie ed hanno convenuto inoltre di lasciare inalterate le altre norme contrattuali vigenti pur se più onerose per le imprese cooperative.

La cooperazione di consumatori è uno dei grandi datori di lavori dell'economia nazionale, occupa oltre 65.000 dipendenti delle cooperative di consumatori, circa 2 miliardi di retribuzioni e oneri sociali versati, più del 94% i contratti di lavoro a tempo indeterminato, oltre 17 milioni le risorse investite in percorsi formativi.

Licenziamento del lavoratore per assenza al corso sulla sicurezza

Così come esiste un obbligo, penalmente sanzionato, per il datore di lavoro nell'assicurare che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, la legge stabilisce anche che i lavoratori devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro esposte agli effetti di loro azioni o omissioni, in conformità a formazione, istruzioni e mezzi ricevuti dal datore di lavoro.



La sentenza della Cassazione Civile 7.01.2019, n. 138 (https://bit.ly/2ToLXb9) ha confermato la legittimità del licenziamento per la ripetuta assenza ingiustificata del lavoratore dai corsi obbligatori organizzati dall'azienda.

Infatti, per la Suprema Corte, in capo al lavoratore esiste un obbligo, al riguardo, di natura penale e contrattuale, il cui mancato rispetto costituisce una mancanza di diligenza e fedeltà, una violazione delle regole di correttezza e buona fede tale da pregiudicare in via definitiva il vincolo fiduciario tra il lavoratore e la società.

Nella fattispecie particolare esisteva anche la contestazione della recidiva, in riferimento a due analoghi episodi già imputati al lavoratore e puniti con una meno drastica sospensione dal lavoro: considerata perciò la condotta recidiva del dipendente, il vincolo di fiducia è stato irrimediabilmente compromesso rendendo proporzionata e non eccessiva la sanzione inflitta.

Licenziamenti collettivi e criteri adottabili

Con sentenza n. 31872 del 10/12/2018 (https://bit.ly/2UI7fn1), in materia di licenziamenti collettivi, la Cassazione Civile - Sezione Lavoro ha statuito che l'eventuale accordo sindacale raggiunto al termine della procedura di cui alla Legge 223/1991 può contenere i criteri di scelta più idonei, nella specifica realtà aziendale, al fine della migliore individuazione dei licenziandi, prevalendo tali criteri su quelli di legge (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative).

Tale principio vale a maggior ragione ove, per la peculiarità e l'alta specializzazione dell'attività aziendale, il ricorso ai menzionati criteri di legge risulti del tutto insufficiente allo scopo di salvaguardare la prosecuzione dell'attività produttiva (e, conseguentemente, l'occupazione dell'intero complesso industriale).

La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «laddove la realtà produttiva aziendale sia caratterizzata da una particolare (e delicata) specializzazione (nel settore tecnico produttivo - bonifica bellica, ambientale e relativo monitoraggio), il criterio in questione non possa ritenersi generico o arbitrario, dovendo esso essere valutato, come già fatto dalle organizzazioni sindacali, nel peculiare e delicato contesto produttivo in cui esso è chiamato ad operare».

Ricordiamo che si parla di "licenziamento collettivo" per indicare l'ipotesi nella quale un'impresa, per motivi di crisi, di ristrutturazione aziendale o di chiusura dell'attività, effettua una importante riduzione del personale: i licenziamenti collettivi sono possibili soltanto in casi specifici individuati dalla legge e unicamente dopo la conclusione di un complesso procedimento al quale prendono parte anche le rappresentanze sindacali.

infoeconomia

Liguria: le imprese giovanili, femminili e straniere

Crescono nel 2018 le imprese di giovani, donne e stranieri in Liguria. Lo certificano i dati di Unioncamere che parlano di crescita per tutte e tre le categorie di imprese. Nell'anno da poco concluso, il saldo tra iscrizioni e cessazioni di imprese risulta positivo: imprese giovanili +1.414, femminili +9 e straniere +496 unità.

Il link al rapporto completo: https://bit.ly/2IQBDVg



inevidenza

Coop sociali ed impresa sociale: un importante documento



E' stato pubblicato in data 9 febbraio 2019, un documento, messo a punto dal gruppo di lavoro sulle società cooperative promosso dall'Alleanza delle Cooperative e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), dal titolo "Adeguamento delle cooperative sociali e delle imprese sociali alla riforma dell'impresa sociale" - https://bit.ly/2C3JVTX.

Il documento analizza in particolare il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, dedicato alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale che è entrato in vigore il 20 luglio 2017 ed è stato già oggetto, da parte del Governo, di un decreto correttivo il 17 luglio 2018.

Tale documento conferma come dalla disciplina dell'impresa sociale non derivi alcun obbligo di adeguamento degli statuti delle cooperative sociali: le cooperative sociali acquisiscono tale status senza la necessità di ottemperare ad alcun onere di adeguamento o qualificazione, né dover passare il vaglio di verifiche o controlli preventivi.

E' invece importante che le cooperative sociali verifichino quali norme della disciplina generale del Terzo settore e dell'impresa sociale si applicano anche nei loro confronti: a tal fine il documento passa in rassegna le prescrizioni del D.Lgs. n. 112/2017 che si applicano anche alle cooperative sociali, individuando fra le altre l'art. 7, comma 2, che vieta l'assunzione della presidenza ai rappresentanti di pubbliche amministrazioni ed enti con scopo di lucro e l'art. 9, comma 2, che stabilisce obbligo e disciplina del bilancio sociale.

"Sisma bonus": detrazioni fino all' 85%

Nell'ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio, tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all'esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

Per questi interventi l'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi) prevede una detrazione del 36%, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro; fino al 31 dicembre 2019 questa percentuale è stata elevata al 50% e la spesa massima ammissibile è stata innalzata 96.000 euro.

Per gli interventi di adozione di misure antisismiche, con il decreto legge n. 63/2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90/2013) è stato introdotto il cosiddetto "sisma bonus", il quale prevede detrazioni maggiori e regole più specifiche per usufruirne: per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, ad esempio, la percentuale di detrazione può arrivare fino all'85% e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un'apposita guida in materia.

Coop agricole e obbligo di fatturazione del socio

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 30 del 07.02.2019 (https://bit.ly/2t8XPPG) ha chiarito che una cooperativa agricola può fatturare elettronicamente per conto dei propri soci.

La società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente, in modo che le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte dalle altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti.

La riposta all'interpello specifica nel dettaglio le modalità da seguire.

L. 231 e MOG: le indicazioni del CNDEC

Sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stato pubblicato un documento intitolato "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" (https://bit.ly/2NH0b1H).

Nel documento, lo stesso CNDCEC, insieme al Consiglio nazionale forense, affronta la gestione delle responsabilità da reato degli enti secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed espone le linee guida per la predisposizione e l'adozione di modelli di prevenzione dei reati efficaci dal punto di vista giuridico e societario.



Benefici contributivi alle coop sociali per l'assunzione di persone detenute o internate

Con la Circolare n. 27 del 15.02.2019 (https://bit.ly/2lQe7HK) l'INPS ha fornito le istruzioni operative per l'accesso ai benefici contributivi previsti a favore delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno.

Lo sgravio contributivo, pari al 95%, spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato; sono esclusi i rapporti di lavoro domestico mentre sono compresi i rapporti di lavoro intermittente e le assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.

Lo sgravio contributivo spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, se l'assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno, mentre relativamente a detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, la durata è per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo (ovviamente l'assunzione deve essere avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione).

La circolare definisce ed indica nel dettaglio le procedure da seguire per essere ammessi al beneficio.

Possibile un rinvio dei bilanci 2018?



Ad avviso del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (comunicato del 21.02.2019 - https://bit.ly/2NFSLvt) le novità previste dalla legislazione speciale in materia di benefici apportati da parte delle amministrazioni pubbliche e l'applicazione della rivalutazione concessa dalla legge sul bilancio 2019 potrebbero essere cause per il rinvio dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, qualora lo statuto sociale contenga tale facoltà.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2364 comma 2 del cod. civ., l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno,

entro i termini stabilito dallo statuto, che non possono eccedere un periodo superiore ai 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; lo stesso articolo consente, nelle fattispecie straordinarie ivi previste, che gli amministratori si possono avvalere di un maggior tempo, ma non eccedente i 180 giorni.

Proprio con riferimento a questa ipotesi di deroga, considerando che i provvedimenti relativi alle comunicazioni da effettuare per i soggetti che hanno ottenuto benefici dalla Pubblica amministrazione hanno generato non pochi dubbi e difficoltà a commercialisti e società (anche alla luce delle sanzioni in caso di mancato rispetto di tali previsioni, che possono comportare la restituzione del beneficio conseguito) e rilevando che la disciplina della rivalutazione dei beni di impresa richiede perizie di stima in funzione di una valutazione circa la sua effettiva convenienza, il CNDCEC sostiene che tali novità mal si conciliano l'ordinario termine dei centoventi giorni.

E' bene ricordare che comunque, in tale ipotesi, nei termini per l'approvazione in Consiglio di amministrazione del progetto di bilancio, dovrà essere redatto un verbale in cui si individuano le cause che hanno motivato il ricorso al maggior termine, che gli amministratori devono segnalino le cause di dilazione nella relazione sulla gestione o all'interno della nota integrativa, e che l'assemblea deve approvare le ragioni alla base di tale differimento, prima di procedere a deliberare sul bilancio.

inbiblioteca

Nuove periferie, nuove diseguaglianze

Presentato a Scienze della Formazione il nuovo libro del sociologo Agostino Petrillo, secondo incontro pubblico del progetto di ricerca genovese sulle diseguaglianze



A cinque anni di distanza da *Peripherein:* pensare diversamente la periferia, il sociologo Agostino Petrillo ha pubblicato ora *La periferia nuova: diseguaglianze, spazi, città*, secondo volume di una ideale trilogia dedicata al tema vasto (sebbene ancora poco indagato per la scena italiana) delle periferie urbane nel mutato contesto produttivo, globalizzato e post-industriale.

Nel suo primo volume il docente di Sociologia Urbana al Politecnico di Milano aveva già sottolineato i limiti delle chiavi di lettura tradizionali sul tema periferie e dato atto della conclusione di alcuni processi di lungo periodo. Tra questi, il sostanziale fallimento di una idea di periferia felix, ossia la scelta elitaria di distanziamento spaziale dai centri urbani, sulla spinta delle possibilità offerte dall'innovazione tecnologica alla ricerca di uno stile di vita più conforme al proprio status, ed ora ripiegata su una nuova gentrification, motivata dalla riscoperta della centralità urbana delle relazioni da parte dei ceti e delle professioni più dinamiche. A fronte (e parzialmente in conseguenza) di questa nuova attrazione delle

continua a pag.8 >>



<< continua da pag.7

élite verso i centri antichi e nuovi (*back to the city*), le periferie nuove crescono dal punto di vista spaziale e demografico, mescolando i confini gerarchici della città moderna e dilatando le sue diseguaglianze e squilibri.

Ai vuoti generati dal pluridecennale processo di deindustrializzazione e terziarizzazione, inoltre, si sono aggiunti quelli venutisi a creare dall'insediamento di cluster settoriali, che hanno sottratto risorse produttive alle antiche periferie industriali, creando nuovi squilibri tra i territori non in grado di adattarsi alle rapide ondate di innovazione e i nuovi centri di polarizzazione, meglio connessi con i sistemi economici regionali non solo dal punto di vista infrastrutturale.

Nelle *periferie interne*, meno evidenti e più *sornione* nel loro essere gravide di potenziali e ancora indistinte criticità, osserviamo il **complesso intreccio di condizioni di difficoltà e marginalità sociale** che spazialmente si spingono oltre i confini visibili della periferia tradizionale, frammentandosi in luoghi che non hanno perduto la loro consolidata centralità nel tessuto urbano.

Varie dinamiche economiche e demografiche supportano l'idea di *periferia nuova* suggerita dall'autore come cifra di interstizi urbani fragili e privi di identità, se non di quella - ormai profonda e radicata da parte degli abitanti - dell'appartenenza a una condizione di isolamento, destinata a rimanere tale nel disinteresse generale e nella programmazione dei decisori.

Nella sua drammaticità, il caso genovese post crollo del viadotto Morandi pone quesiti anche sulla estrema mobilità di tali cesure invisibili, che si sovrappongono ai confini della zonizzazione imposta dall'emergenza: la scala gerarchica cromatica prevalente (zone rosse, arancioni) non corrisponde alla geografia complessa delle diseguaglianze orizzontali formatesi nelle condizioni abitative, nell'accesso alla formazione, nella mobilità sociale, nelle prospettive di occupazione e reddito, nelle discriminazioni di genere, età ed etnia della "città di periferie" (Petrillo).

Il collasso di una infrastruttura fondamentale ha anzi evidenziato come la distanza spaziale da beni e servizi – prerogativa della marginalizzazione delle aree interne regionali – si possa replicare nella struttura urbana, portando con sé inediti scenari di segregazione e cancellazione di intere porzioni di tessuto commerciale, di reti associazionistiche, di vita sociale strutturata, con evidenti benché ancora non misurabili ricadute in termine di aumento delle diseguaglianze e impoverimento complessivo di porzioni ben più vaste della città. Sino alla generazione di una periferizzazione della città intera, a rischio concreto di isolamento dalle direttrici dello sviluppo, economico e sociale.

La rapidità con cui tali mutamenti avvengono rende pressante l'urgenza di riconsi-

derare in maniera radicale gli indicatori di tipo statistico, demografico e la stessa periodizzazione del processo di periferizzazione interna, operazione che chiama le scienze sociali nel loro complesso a interrogarsi in direzione di una definizione sempre più accurata dei confini, delle relazioni e della natura di un processo eterogeneo in costante mutamento e in crescita all'interno delle nostre metropoli. Non trascurando l'intelligenza delle periferie, le strategie di resilienza e il patrimonio di saperi e relazioni che, talvolta, riescono a innescare meccanismi partecipativi vincenti e scalabili, come l'esperienza del CEP di Genova Prà cui l'autore dedica un illuminante capitolo.

Studiare la natura di questa periferia interstiziale, causa di crescita di povertà e diseguaglianze, è l'invito che il lavoro di ricerca e analisi condotto dall'Osservatorio delle Diseguaglianze del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Genova (Di.S.For.) in collaborazione con i centri studi "Genova che Osa" e "CSC Liguria" sta tentando di cogliere attraverso l'applicazione di più affinati strumenti qualitativi e quantitativi alla città in trasformazione, frutto di un processo di ascolto e confronto con enti locali, associazioni di categoria, abitanti, operatori sociali, volontariato e mondo della ricerca (Sebastiano Tringali).

Agostino Petrillo, *La periferia nuova. Diseguaglianze, spazi, città*. Milano: FrancoAngeli 2017

invetrina

TechSoup: la piattaforma che facilita la trasformazione digitale delle organizzazioni Non Profit italiane

techsou

TechSoup è la prima piattaforma internazionale che facilita la trasformazione digitale delle organizzazioni Non profit.

Come? Fornendo accesso a prodotti software, hardware e cloud delle aziende leader del settore ICT ad un costo marginale o in totale donazione ed offrendo servizi di formazione e consulenza su IT e digitale.

TechSoup è un'iniziativa Non Profit nata a San Francisco nel 1987 e presente oggi in 236 paesi nel mondo che aiuta oltre 1 milione di organizzazioni a potenziare il proprio impatto sociale attraverso la tecnologia.

In Italia TechSoup è gestita da SocialTechno impresa sociale srl, nata nel 2012 dalla volontà di quattro professionisti e imprenditori lombardi impegnati da anni nel campo della tecnologia e del Non Profit.

La mission di TechSoup è quella di aumentare il know-how e la cultura digitale del Terzo Settore e facilitare percorsi di trasformazione digitale. Per questo, accanto al programma di donazione di prodotti software, cloud e hardware (hardwaretechsoup. it), TechSoup offre servizi di assistenza e consulenza IT (TechSoup IT Assist), corsi di formazione online e in aula e percorsi formativi personalizzati (TechSoup Academy).

Chi può accedere

Possono registrarsi a TechSoup tutte le organizzazioni Non Profit con o senza qualifica di onlus che svolgono attività senza scopo di lucro con finalità di utilità sociale ed enti religiosi di qualsiasi credo. Ad oggi oltre 15.000 Non Profit italiane godono dei vantaggi della piattaforma.

Come si accede

Per beneficiare dei vantaggi della piattaforma TechSoup occorre **registrare** la propria organizzazione Non Profit aprendo un account su techsoup.it. Verrà richiesto di inserire alcuni dati della non profit e di inviare alcuni documenti utili per la conferma dell'accreditamento a TechSoup.

I documenti richiesti possono essere: statuto, atto costitutivo, carta di identità del legale rappresentante, autocertificazione e codice fiscale dell'ente.

Vantaggi

La registrazione a TechSoup è totalmente gratuita.

I 18 partner donatori di TechSoup in Italia si distinguono per offrire accesso a prodotti software, cloud e hardware a costi marginali o per dare accesso alle Non Profit a servizi e strumenti in cloud. I donor partners sono Microsoft, Google, Symantec, Amazon Web Services, Cisco, BitDefender, Tutanota, Adobe Creative Cloud, O&O, Clever-Reach, Autodesk, Tableau, Veritas, Benevity, Airbnb, DocuSign, Facebook Workplace. Flixbus.

Al momento dell'acquisto di prodotti dal catalogo, TechSoup chiede un costo amministrativo corrispondente circa al 5–10 % del valore commerciale dei prodotti. In questo modo, l'organizzazione Non Profit può allo stesso tempo ammortizzare o azzerare i costi legati alla tecnologia a fronte di un upgrade digitale altrimenti impensabile.

Le organizzazioni Non Profit possono inoltre avere accesso ad hardware ricondizionato di alta qualità grazie alla partnership tra SocialTechno impresa sociale srl e Ricoh Italia (hardwaretechsoup.it)

Servizi

Dal 2017 TechSoup ha sviluppato due principali linee di servizio per aiutare le Non Profit ad intraprendere un percorso di trasformazione digitale consapevole e focalizzato sulla propria mission ed attività:

TechSoup Academy: corsi di formazione in aula (workshop), online (webinar) e percorsi di formazione personalizzati su temi dell'ICT e del digitale tenuti da esperti IT e voci autorevole del Terzo Set-

TechSoup IT Assist: servizi di consulenza ed assistenza IT che ha lo scopo di accompagnare le Non Profit all'uso, implementazione e progettazione di soluzioni IT anche tramite supporto di partner IT, (software house, digital agencies, system integrators) qualificati da TechSoup.

Contatti

TechSoup ha sede a Milano in Cariplo Factory e fa parte di TechSoup Global Network (meet.techsoup.org).

TechSoup Italia Via Bergognone, 34 20144 Milano 02 97 677 200 customerservice@techsoup.it

techsoup.it techsoup.it/academy hardwaretechsoup.it @TechSoupItalia



incongresso

XII° Congresso Legacoop Liguria



8 Marzo 2019 | ore 10,00 Sala delle Grida Palazzo della Borsa Via XX Settembre, 44 GENOVA

verso il 40° Congresso Nazionale Legacoop

"Niente da dimenticare tutto da immaginare"

Pubblichiamo il programma del Congresso regionale che si terrà a Genova Venerdì 8 Marzo p.v. nella Sala delle Grida - Palazzo della Borsa.

Ore 9.00 Registrazione delegati e invitati

Ore 10.00 Apertura dei lavori Anna Loscalzo - Coordinatrice Generazioni Legacoop Liguria

Elezione della Presidenza del Congresso Nomina delle Commissioni

"Dal Servizio Civile al Lavoro"- Testimonianza di Chiara Tesconi Lorenzo Novaro - Cooperative Europe

A seguire

Introduzione di Alessandro Frega - Vice Presidente Vicario Legacoop Liguria Gianluigi Granero - Cooperare per la Liguria

Saluto Autorità e Ospiti

Stefano Marastoni - Presidente Confcooperative Liguria Enrico Malagamba - Presidente AGCI Liguria

Interventi e dibattito

Presentazione della Ricerca SWG "I liguri dopo il Ponte" a cura di Enzo Risso - Direttore SWG

Presentazione "Liberaldee" Ricerca realizzata dalla Rete di Libera sulla percezione delle mafie e della corruzione nel nostro Paese a cura del Prof. Alberto Vannucci - Ufficio Presidenza di Libera - Docente UNIPI

Intervista a Mauro Lusetti - Presidente Legacoop

Pausa pranzo

Ore 14.30 Ripresa dei lavori congressuali

Interventi e dibattito

Relazioni delle commissioni Discussione e approvazione dei documenti congressuali Nomina dei delegati al 40° congresso Legacoop Nazionale Elezione degli organismi direttivi di Legacoop (Presidente e Direzione)

Conclusioni

Mauro Lusetti - Presidente Legacoop e Alleanza Cooperative Italiane



Pagina a cura di FINPRO Liguria srl

7 Marzo 2019

INVIO CU 2019 ORDINARIA

Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della CU 2018 ordinaria, nonché degli ulteriori dati fiscali e contributivi, dei dati necessari per l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali e assicurativi, dei dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi e delle informazioni relative alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale

12 Marzo

INVIO CORRETTIVO CU 2019 ORDI-NARIA

A seguito di errato invio delle Certificazioni, è possibile effettuare la trasmissione delle CU correttive, senza incorrere in sanzioni

15 Marzo

Soggetti IVA: adempimenti contabili

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

Esercenti commercio al minuto e soggetti della grande distribuzione: adempimenti contabili

Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.

18 Marzo

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Versamento della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti impresa soggetti ad IVA. La tassa è dovuta in misura forfetaria

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente

RITENUTE

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (mese precedente)

ADDIZIONALI

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente

CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX EN-PALS MENSILI

Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo

CONTRIBUTI INPGI

Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

GESTIONE SEPARATA INPS COMMIT-TENTI

Versamento contributi relativi al mese precedente

CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA

Termine per il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola

CONGUAGLIO SOSTITUTI D'IMPOSTA

Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di febbraio da parte dei datori di lavoro e committenti sui redditi corrisposti nel corso dell'anno solare precedente

20 Marzo

Ravvedimento

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 18 febbraio 2019, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)

25 Marzo

Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

31 Marzo

CU SINTETICA

Consegna della certificazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché delle certificazioni dei redditi da locazione breve relative al periodo d'imposta precedente

1 Aprile

DENUNCIA UNIEMENS

Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex EN-PALS - ex DMAG) del mese precedente

LIBRO UNICO

Scadenza delle registrazioni relative al mese precedente

ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1 L'adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3 L'adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: rosangela.conte@legaliguria.coop

ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE



Cooperare è formare

